

con odierno avviso del Governo provvisorio, fino alle 8 pomeridiane del giorno 7 corrente.

2. Non è legale la nomina di un rappresentante, quando non sia concorso alla votazione almeno un sesto degli elettori iscritti nel circondario, e il rappresentante non abbia ottenuto almeno un numero di voti corrispondente al ventesimo degli elettori stessi.

3. Per quelle nomine che non avessero tali requisiti si provvederà tosto con nuove elezioni, e i collegi si raccoglieranno a cura del Governo provvisorio.

4. Fino a che dallo spoglio delle schede risultino eletti almeno ottanta rappresentanti per la nuova Assemblea, non contate le elezioni doppie, l'attuale Assemblea continuerà nelle sue funzioni.

Resta fermo anche per la nuova Assemblea, giusta la legge elettorale 24 dicembre 1848, che per la validità delle deliberazioni abbiano a prender parte al voto la metà più uno del numero normale dei rappresentanti, vale a dire almeno 65.

5. L'Assemblea fa appello al patriottismo dei cittadini, perchè concorrano tutti alla nomina dei loro rappresentanti.

6. Il Governo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

*Il Presidente*  
LODOVICO PASINI.

*I Vicepresidenti*

G. MINOTTO.

G. B. VARÈ.

*I Segretarii*

G. PASINI.

G. B. RUFFINI.

A. SOMMA.

P. VALUSSI.

4 Agosto.

GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

COMMISSIONE MILITARE

DI GUERRA E MARINA CON PIENI POTERI

N. 2876.

*Circolare.*

Essendosi posta fuor d'ogni dubbio l'esistenza del cholera asiatico in Venezia e nei diversi Circondari, vennero proposte dal Protomedico militare le seguenti misure e discipline sanitarie, che dovranno essere rigorosamente osservate dai Comandi dei corpi sotto stretta loro responsabilità, affine di prevenire nei corpi dipendenti lo sviluppo, e di limitare la propagazione di sì terribile infermità.

1. Si manterrà una continua ventilazione nelle stanze delle Caserme, nelle quali mediante un vaso di terra si faranno dei suffumigi con cloruro di calce e poco acido solforico. Gli ufficiali sanitari dei corpi, do-